



**MUNICIPALITÀ 10 – BAGNOLI, FUORIGROTTA**  
**U.O. Attività Tecniche**  
**ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 36 DEL 14-12-2021**

**OGGETTO:** Proroga dell'efficacia dell'Ordinanza Dirigenziale n. 28 del 11/10/2021-OD/2021/0001325 del 11/10/2021

**IL DIRETTORE**

**Vista** l'istanza di proroga di concessione di occupazione di suolo pubblico prot. PG/2021/880623 del 07-12-2021 presentata dal Condominio di via Enea 10 per il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria alla facciata dello stabile prospiciente sulla via Summonte;

**Vista** la concessione di occupazione di suolo pubblico n. 150/2021 e la SCIA per rinnovo presentata dall'Amministrazione del Condominio richiedente;

**Vista** l'Ordinanza Dirigenziale n. 28 del 11-10-2021-OD/2021/0001325 del 11-10-2021, con decorrenza dal 14-10-2021 al 12-12-2021;

**Visto** il verbale di sopralluogo congiunto svoltosi in data 10-12-2021 alla presenza, tra gli altri, di rappresentanti della Polizia Locale U.O. Fuorigrotta e della Direzione Municipalità 10 - U.O.A.T., nel corso del quale si è concordato sulla istituzione della disciplina viabilistica oggetto della presente, per il tempo strettamente necessario al completamento dei lavori in questione;

**Visto** che la presente Ordinanza Dirigenziale non influisce sulla viabilità primaria;

**Ritenuto** di dover attuare la disciplina di traffico, come meglio specificata nella parte dispositiva del presente atto;

**Letto** il D.Lgs n 285/92 e successive modificazioni, nonché il D.Lgs 267/2000 e s.m.i;

**ORDINA**

**Prorogare fino al 11 febbraio 2022 l'efficacia dell'Ordinanza Dirigenziale n. 28 del 11-10-2021-OD/2021/0001325 del 11-10-2021 , la quale istituisce un particolare dispositivo di traffico temporaneo in via Pietro Summonte, tratto compreso compreso tra via Maiuri e via Di Niso, come di seguito specificato:**

**divieto di transito veicolare, ad eccezione dei mezzi di soccorso, delle Forze dell'Ordine, di Protezione Civile, nonché dei titolari di varchi carrai autorizzati e di posti H autorizzati, dei veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell'espletamento delle attività di loro competenza in emergenza, nonché dei mezzi di cantiere.**

Ogni altra O.D. in contrasto con la presente è da intendersi revocata.

Il presente provvedimento avrà effetto a partire dall'installazione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria e posta a norma di legge.

Dal presente provvedimento sono esclusi i veicoli dei residenti, i mezzi di Soccorso e Pronto Intervento, quelli delle Forze dell'Ordine ed i mezzi a servizio dell'impresa esecutrice dei lavori che procederà alla redazione del piano di segnalamento, nonché all'installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio nonché al ripristino dello stato dei luoghi al completamento dell'intervento.

E' a carico del Direttore dei Lavori la verifica dell'avvenuta e corretta apposizione, da parte dell'impresa esecutrice, della segnaletica prima dell'inizio dei lavori, così come prevista dal piano di segnalamento, la verifica dell'avvenuto ripristino della segnaletica preesistente al termine dei lavori, nonché la comunicazione al Servizio Autonomo Polizia Locale delle date di inizio e fine delle fasi lavorative e l'eventuale modifica delle stesse per imprevisti o cause di forza maggiore.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/4/1992 n. 285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 214/1990 s.m.i, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da Il Direttore della Municipalità 10  
*Dott. Luigi Loffredo*

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*